

CIS-YF(30) - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

PD 03 - CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Codice intervento (SM)	PD 03 - CIS YF
Nome intervento	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
Tipo di intervento	CIS-YF(30) - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
Indicatore comune di output	O.6. Numero di ettari che beneficiano di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

In continuità con la programmazione precedente, l'applicazione del CIS -YF viene riferita al livello nazionale per garantire la parità di accesso e favorire il ricambio generazionale su tutto il territorio nazionale.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO7 Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	Strategico	Si
E3.1	Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali	Strategico	Si
E3.3	Creare e sostenere l'occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali	Qualificante	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.36 Numero di giovani agricoltori che hanno creato un'azienda agricola con il sostegno della PAC, inclusa la ripartizione per genere
R.37 Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC
R.4 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità
R.6 Percentuale di pagamenti diretti supplementari per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)
R.7 Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Sulla base delle rilevazioni dell'Eurostat, nel 2016, in Italia gli imprenditori agricoli di età inferiore ai 35 anni costituivano il circa 4% (4,06) del totale nazionale. Tale percentuale raggiungeva l'8% comprendendo gli agricoltori di età inferiore ai 40 anni, tale dato risultava essere al di sotto di 3 punti percentuali rispetto alla media europea (EU 28).

Considerando le altre classi di età emerge che la fascia più consistente tra gli imprenditori agricoli è rappresentata da quella comprendente i conduttori di età superiore ai 64 anni (circa 41% del totale) seguita dalla fascia 55-64 anni che rappresenta il 24 % del totale.

Pertanto, il peso dei giovani imprenditori (di età fino a 39 anni) in rapporto over 55 nel 2016 si attestava al 12%, un livello inferiore rispetto alla media europea pari al 18%.

La prevalenza di imprenditori agricoli anziani su quelli giovani è una realtà diffusa su tutto il territorio nazionale. Infatti in 16 delle 21 tra regioni e province autonome Italiane il numero degli under 35, ogni cento agricoltori anziani, è inferiore a 10 mentre il territorio in cui è stato rilevato il maggior numero di imprenditori agricoli giovani è la provincia autonoma di Bolzano in cui ogni 100 agricoltori con età superiore ai 55 anni ve ne erano solo 18 con età inferiore a 35 anni.

In aggiunta, nell'ultimo decennio, la percentuale di giovani agricoltori sul totale della popolazione impiegata in agricoltura è diminuita, mentre è aumentata quella degli agricoltori di età superiore ai 55 anni, questo ha accentuato le dinamiche già presenti di spopolamento delle zone rurali. È pertanto necessario proseguire con l'attuazione di misure efficaci per attrarre i giovani, nel settore agricolo.

L'aiuto è versato ai giovani agricoltori sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario, la zona e, se del caso, gli altri obblighi pertinenti

Sono beneficiari i "giovani agricoltori" che si siano insediati in qualità di capo azienda da non più di cinque anni dalla prima presentazione di una domanda nell'ambito del CISYF.

Il requisito anagrafico di 40 anni deve essere posseduto dall'agricoltore nel primo anno di presentazione della relativa domanda o della domanda del pagamento per i giovani agricoltori di cui al regolamento (UE) 1307/2013. Ricorrendone tutti gli altri requisiti, l'agricoltore ha diritto a percepire il sostegno complementare ai giovani agricoltori (CIS YF) per un massimo di cinque anni, al netto degli anni per i quali ha percepito il pagamento per i giovani agricoltori di cui al regolamento (UE) 1307/2013, anche se ha superato i 40 anni d'età.

L'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore si esegue utilizzando i seguenti parametri:

1.

1. data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
2. data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
3. anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento), di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività agricola, come capo azienda, quali dichiarazioni vitivinicole, produzioni olio, ecc (per individuare gli insediamenti di imprese individuali non soggetti agli obblighi di iscrizione ai registri delle imprese, INPS o di possesso della Partita IVA).

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

Nel caso in cui nel registro delle imprese l'impresa risulti nello stato diverso da "attivo" che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale, l'insediamento non è riconosciuto.

Un "giovane agricoltore" può essere tale e attribuire la qualifica di giovane a un'impresa agricola (individuale/società) una sola volta.

Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto "giovane" rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale e società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il "giovane agricoltore" si è insediato per la prima volta (criterio cronologico).

Inoltre, per lo stesso principio, il medesimo soggetto "giovane" non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un'impresa agricola (ditta individuale o società) ai fini del pagamento del premio giovane ed una seconda volta, ad un'altra impresa agricola (ditta individuale o società), ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" o viceversa.

In caso di società controllata da due o più giovani che si insediano come capo azienda per la prima volta in tempi diversi, la prima acquisizione del controllo è considerata come il momento dell'insediamento nella società come giovane agricoltore.

Nel caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale dei diritti all'aiuto per la fattispecie "giovane agricoltore" il requisito anagrafico di 40 anni deve essere posseduto dall'agricoltore nell'anno della relativa domanda.

Nel caso di società, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto allorché il "giovane agricoltore" eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il CSYF.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Gamma e importi del sostegno

Descrizione

Il sostegno complementare è concesso per un massimo di 90 ettari.

8 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Per quanti anni l'intervento fornisce un sostegno giovani agricoltori? **5**

Quali condizioni sono le condizioni previste per la definizione di "nuovo insediamento"?

Si definisce "nuovo insediamento" l'atto con cui il giovane agricoltore acquisisce, per la prima volta, le funzioni di "capo azienda" ovvero assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda/società agricola, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari.

In caso di "*impresa individuale*", fatto salvo quanto previsto dalla Legge 25 marzo 1997 n. 77 articolo 2, comma 3 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 34, comma 6, l'insediamento come *capo azienda* si considera avvenuto al momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come imprenditore agricolo o coltivatore diretto, con contestuale richiesta di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01).

Nel caso in cui nel registro delle imprese l'impresa risulti nello stato diverso da "attivo" che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale, l'insediamento non è riconosciuto.

In caso di società (che deve essere iscritta nel registro delle imprese, trovarsi nello stato "attivo" ed avere la partita IVA aperta in campo agricolo), l'insediamento come capo azienda si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Per le ulteriori specifiche si rinvia a quanto riportato nella sezione 5.

Quale forma assume il sostegno: **pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile**

Qual è l'importo dell'aiuto per ettaro/la somma forfettaria?

Viene fissato un numero massimo di ettari? S/N

Sì No

In caso affermativo, qual è il numero massimo di ettari? **90**

Eventuali altre osservazioni riguardanti le soglie

Non ci sono (eventuali) ulteriori osservazioni riguardanti le soglie

È riconosciuta una continuità con il regime precedente (pagamento per i giovani agricoltori)?

In continuità con la programmazione precedente, proseguirà, per agricoltori che ricevono il sostegno per i giovani agricoltori ai sensi del regolamento (UE) 1307/2013, l'erogazione dei pagamenti fino al termine dei 5 anni previsti con il mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste al momento della concessione dell'aiuto ma con pagamento unitario previsto per la programmazione 2023-2027.

Altre osservazioni

Non ci sono ulteriori informazioni

9 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 6, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Il CYS-YF è un pagamento disaccoppiato complementare al BISS.

Il sostegno complementare rispetta i requisiti fondamentali della Green Box del WTO, ovvero non ha, se non in minima parte, effetti distorsivi del mercato o effetti sulla produzione, come specificato nel paragrafo 6, Allegato 2 dell'accordo OMC.

L'intervento BISS è conforme all'Allegato 2, paragrafo 6 dell'Accordo OMC, in quanto:

- (a) l'ammissibilità ai pagamenti è determinata da criteri chiaramente definiti come reddito, status di produttore o proprietario terriero, uso dei fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito.
- (b) l'importo dei pagamenti in un dato anno non è correlato al tipo o al volume di produzione (comprese le unità di bestiame) intrapresa dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di riferimento.
- (c) l'importo dei pagamenti in un dato anno non è correlato ai prezzi, nazionali o internazionali, applicabili ad una qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di riferimento.
- (d) l'importo dei pagamenti in un dato anno non è correlato ai fattori di produzione impiegati in ogni anno successivo del periodo di riferimento.
- (e) non è richiesta alcuna produzione per ricevere i pagamenti.

11 Importi unitari previsti – Definizione

Importo unitario previsto	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato
PUA - PD 03 - Pagamento unitario CYS-YF	Uniforme		R.36; R.37; R.4; R.6; R.7

Illustrazione e giustificazione (compresa la flessibilità)

PUA - PD 03 - Pagamento unitario CYS-YF

Misura strutturata per il raggiungimento degli obiettivi garantendo, allo stesso tempo, continuità con la programmazione corrente.
Per la determinazione dell'importo da destinare al finanziamento della misura è stato preso come riferimento il triennio 2018-2020, in quanto dal 2018, la percentuale di cui dall'art. 50, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, utilizzata per il calcolo dei pagamenti è stata variata dal 25 al 50%.

	TOTALE AZIENDE	TOTALE AZIENDE AL PRIMO ANNO	TOTALE SUPERFICIE (ha)
Pagamento per i giovani agricoltori 2018	48.493	17.842	837.020,65
Pagamento per i giovani agricoltori 2019	61.475	20.321	1.047.654,80
Pagamento per i giovani agricoltori 2020	45.838	7.127	779.951,02

Il valore dell'importo unitario per ettaro è stato fissato al 50% del valore medio dei titoli stimato per il BISS.

Per la determinazione delle superfici è stata considerata la media delle superfici associate ai pagamenti nel triennio 2018-2020 tenendo conto però di un possibile decremento dovuto all'obbligatorietà del possesso del titolo di studio/competenze per l'accesso alla misura.

Infine, i valori unitari massimi e minimi sono stati calcolati in funzione della variazione delle superfici associate ai pagamenti nel triennio di riferimento.

12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2024	2025	2026	2027	2028	Totale 2024-2028
	Anno civile	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2023-2027
PUA - PD 03 - Pagamento unitario CYS-YF	Importo unitario previsto	83,50	83,50	83,50	83,50	86,52	
	Importo minimo per l'importo unitario previsto	67,00	67,00	67,00	67,00	69,53	
	Importo massimo per l'importo unitario previsto (EUR)	89,65	89,65	89,65	89,65	93,04	
	O.6 (unità: Ettari)	837.424,00	837.424,00	837.424,00	837.424,00	837.424,00	
	Output previsto * Importo unitario previsto	69.924.904,00	69.924.904,00	69.924.904,00	69.924.904,00	72.453.924,48	352.153.540,48
TOTALE	O.6 (unità: Ettari)	837.424,00	837.424,00	837.424,00	837.424,00	837.424,00	4.187.120,00
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	69.924.877,00	69.924.877,00	69.924.877,00	69.924.877,00	72.450.583,00	352.150.091,00
	Di cui necessari per raggiungere il requisito di riserva minima dei fondi (allegato XII) (soltanto a norma dell'articolo 30) (contributo dell'Unione)	69.924.877,00	69.924.877,00	69.924.877,00	69.924.877,00	72.450.583,00	352.150.091,00
	Di cui spese riportate necessarie (applicabili soltanto ai regimi ecologici e soltanto con tipo di pagamento "compensativo" (articolo 31, paragrafo 7, lettera b) se l'intervento prevede il riporto)						